UNIVERSITÀ DI PARMA

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI DI RICERCA A TEMPO DETERMINATO DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE N. 240 DEL 30.12.2010

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI 1
ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità 1
TITOLO II – ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI E PROCEDURA DI SELEZIONE 2
ARTICOLO 2 – Modalità di selezione 2
ARTICOLO 3 - Attivazione dei contratti di ricerca 2
ARTICOLO 4 – Bando di selezione 2
ARTICOLO 5 - Commissione giudicatrice 3
ARTICOLO 6 - Candidati ammissibili alle selezioni 4
ARTICOLO 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni 4
ARTICOLO 8 - Conclusione della procedura selettiva 5
TITOLO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO 5
ARTICOLO 9 - Stipula del contratto di lavoro 5
ARTICOLO 10 - Rapporto di lavoro 6
ARTICOLO 11 - Incompatibilità, divieti di cumulo e ulteriori incarichi 6
ARTICOLO 12 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo 6
ARTICOLO 13 - Cessazione del rapporto di lavoro 7
TITOLO IV – DURATA, PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI DI RICERCA 7
ARTICOLO 14 - Durata, proroga e rinnovo dei contratti di ricerca 7
ARTICOLO 15 - Iter per il rinnovo e la proroga dei contratti di ricerca 7
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI 8
ARTICOLO 16 - Norme generali 8
ARTICOLO 17 - Norme transitorie e di rinvio 8
ARTICOLO 18 - Entrata in vigore 8

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 – Oggetto e Finalità

1. L'Università di Parma può stipulare, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati "*contratti di ricerca*" finanziati in tutto o in parte con fondi interni ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai titolari di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, di seguito denominati contrattisti.

TITOLO II – ATTIVAZIONE DEI CONTRATTI E PROCEDURA DI SELEZIONE

ARTICOLO 2 – Modalità di selezione

1. L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. La stipula dei contratti di ricerca può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai Ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti pubblici o privati nazionali, esteri o internazionali, riconosciuti nell'ambito della comunità scientifica, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo – nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza a seguito della valutazione del profilo del ricercatore – che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato.

ARTICOLO 3 - Attivazione dei contratti di ricerca

1. Lo stanziamento di bilancio per il finanziamento dei contratti di ricerca e la conseguente ripartizione tra i Dipartimenti è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 22, comma 6, della Legge 30.12.2010, n. 240.

2. Il Consiglio di Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore, approva l'attivazione dei contratti di ricerca, nell'ambito della disponibilità di bilancio.

3. La proposta di cui al precedente comma, sottoscritta dal docente o ricercatore proponente e approvata dal Consiglio di Dipartimento o di Centro, dovrà essere trasmessa alla competente Unità Organizzativa presso l'Area Personale e Organizzazione, che provvederà all'indizione del bando con Decreto del Rettore, e dovrà indicare:

a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
b) la durata del contratto di ricerca;
c) il titolo del progetto;
d) la descrizione del programma di ricerca cui è collegato il contratto;
e) il Responsabile Scientifico della ricerca, solo nel caso di progetti finanziati e convenzione;
f) il gruppo scientifico-disciplinare;
g) uno o più settori scientifico disciplinari rientranti nel medesimo gruppo scientifico-disciplinare;
h) requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti al successivo articolo 6;
i) la sede di svolgimento delle attività;
j) gli estremi delle fonti di finanziamento su cui far gravare il costo del contratto e, eventualmente, il Codice Unico di Progetto (CUP);
k) l'attestazione della disponibilità della copertura finanziaria al momento della richiesta di attivazione della procedura;
l) l'importo del trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo e gli oneri a carico dell'Amministrazione quantificati, in ragione dell'impegno richiesto al contrattista, facendo riferimento ai livelli indicati al successivo articolo 12;
m) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
n) informazioni utili alla presentazione del progetto di ricerca da parte dei candidati, anche con riferimento a lingua, lunghezza dell'elaborato o altro.

ARTICOLO 4 – Bando di selezione

1. Il bando di selezione, emanato con Decreto del Rettore, deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente articolo 3, comma 3, anche:

a) le modalità di selezione;
b) la data, l'ora e la modalità di convocazione dei candidati al colloquio;
c) il termine e le modalità per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
d) il trattamento giuridico, economico e previdenziale.

nonché ogni altro elemento ritenuto utile e necessario.

2. Il bando è reso pubblico sul sito del Ministero dell'Università e delle Ricerca e sul Portale dell'Unione Europea ed è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito internet istituzionale dell'Università di Parma.

3. I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 15 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sull'Albo ufficiale di Ateneo.

ARTICOLO 5 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento o di Centro, ed è composta garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre componenti, di cui uno con ulteriori funzioni di segretario verbalizzante, individuati tra:

- professori di ruolo di I e II fascia o ricercatori inquadrati nel gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando;
- soggetti in servizio presso Atenei stranieri che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quelle di professore o ricercatore, così come definita dall'apposito Decreto Ministeriale;
- soggetti esperti di comprovata competenza sui temi oggetto del bando.

In caso di componenti stranieri, il Direttore di Dipartimento o di Centro proponente attesta la congruenza delle relative competenze con la declaratoria del gruppo scientifico-disciplinare.

2. Non possono far parte della Commissione Giudicatrice coloro che:

a) siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
b) abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'articolo 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'articolo 1, commi 37 e ss., della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
c) si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'articolo 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
d) risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione;
e) abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
f) si trovino in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
g) si trovino nello status di Professore straordinario a tempo determinato ex articolo 1, comma 12, della Legge 4 novembre 2005, n. 230.

3. Ciascun componente della Commissione deve verificare e dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.

4. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. Il colloquio potrà essere svolto anche in forma telematica, con le modalità previste dal bando. Al termine di ogni seduta deve essere redatto il relativo verbale.

5. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate.

6. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

ARTICOLO 6 - Candidati ammissibili alle selezioni

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione, del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero, oppure, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica.

2. Possono, altresì, partecipare alle selezioni i candidati che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca oppure che sono iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, purché il conseguimento del titolo sia previsto entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo. Per il titolo che sarà conseguito all'estero la Commissione giudicatrice valuterà l'equivalenza del titolo in corso di acquisizione, ai fini della procedura.

3. Non possono partecipare alle selezioni:
   a) il personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
   b) coloro che hanno fruito di contratti da Ricercatore a tempo determinato in *Tenure Track*, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;
   c) coloro che abbiano un rapporto di coniugio, parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento o Centro che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione. All'atto della sottoscrizione del contratto, il sottoscrittore deve presentare apposita dichiarazione attestante l'assenza di incompatibilità.

4. Ulteriori requisiti specifici di ammissione possono essere stabiliti dal bando di selezione.

5. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato/a.

ARTICOLO 7 - Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei candidati ed è volta a valutare l'aderenza del progetto di ricerca proposto al programma di ricerca descritto nel bando, nonché il possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività di ricerca, oltre allo svolgimento di un colloquio utile ad accertare il possesso delle conoscenze e competenze richieste per la realizzazione del programma di ricerca e l'attitudine alla ricerca dei candidati.

2. A tal fine, i candidati allegano alla domanda le pubblicazioni, i brevetti e il progetto di ricerca, oltre all'ulteriore documentazione prevista dal bando, con le modalità ivi indicate.

3. I criteri di valutazione delle singole commissioni sono analiticamente determinati, ai fini della valutazione globale, espressa in centesimi, nei limiti massimi di seguito indicati:
   a) 30 punti per qualità e attinenza delle pubblicazioni/brevetti presentate con il programma di ricerca oggetto della selezione;
   b) 10 punti per innovatività, qualità e metodologia del progetto;
   c) 60 punti per accertamento in sede di colloquio del possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze richieste per lo svolgimento del programma di ricerca, nonché dell'idoneità allo svolgimento dell'attività di ricerca oggetto del contratto.

4. La Commissione, prima dell'esame delle candidature, declina analiticamente i criteri cui al comma precedente, nonché le modalità di valutazione degli stessi al fine di assegnare i relativi punteggi.

5. La Commissione, dopo adeguata valutazione, procede, per ogni singolo criterio di valutazione, all'attribuzione del relativo punteggio.

6. La valutazione dei criteri di cui al comma 3, lettere a) e b), è effettuata prima dell'effettuazione del colloquio.

7. La Commissione una volta conclusa la valutazione, per ciascun candidato, sulla base dei criteri di cui ai precedenti punti a), b) e c) del comma 3, redige una graduatoria di merito in ordine decrescente e ne individua il vincitore della selezione. La selezione si intende superata con un punteggio minimo di 70 punti su 100 complessivi.

8. I contratti sono stipulati con i candidati che abbiano conseguito il punteggio complessivo maggiore secondo l'ordine della graduatoria finale. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

9. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di un mese.

ARTICOLO 8 - Conclusione della procedura selettiva

1. Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Rettore, entro 30 giorni dalla consegna dei verbali alla competente Unità Organizzativa presso l'Area Personale e Organizzazione. Il Decreto recante l'approvazione degli atti è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo, nei termini e con le modalità stabiliti dal bando, nel rispetto dei principi di trasparenza e protezione dei dati personali. In sede di approvazione degli atti viene dichiarato il vincitore del contratto di ricerca.

2. La graduatoria di merito resta in vigore 12 mesi dalla data di approvazione degli atti, fermo restando il rispetto di tutti i requisiti di attivazione del contratto di ricerca di cui al precedente articolo 3.

3. Nel caso di rinuncia o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine fissato, i contratti possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

4. Nell'arco temporale di validità della graduatoria, in presenza di motivate ulteriori esigenze relative allo svolgimento del medesimo progetto di ricerca, il Consiglio di Dipartimento o di Centro può proporre al Rettore il conferimento di ulteriori contratti di ricerca a candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria.

TITOLO III – STIPULA DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

ARTICOLO 9 - Stipula del contratto di lavoro

1. Il contratto dovrà essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento, da parte del vincitore o idoneo collocato in graduatoria, della comunicazione inviata dall'Amministrazione. È consentito richiedere un differimento motivato da parte dell'interessato non superiore ad ulteriori 15 giorni, purché compatibili con l'attività progettuale. La mancata stipula nei termini da parte dell'interessato è considerata rinuncia alla presa di servizio e decade dalla graduatoria.

2. L'Amministrazione, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente.

3. Nel contratto dovranno essere indicati:
   a) la data di inizio e del termine finale del rapporto di lavoro;
   b) la sede principale di lavoro;
   c) le attività relativa al progetto di ricerca;
   d) l'indicazione del trattamento economico complessivo;
   e) l'indicazione delle modalità con cui il contrattista è tenuto, con cadenza annuale e al termine del contratto, a depositare, presso il Dipartimento o Centro, il risultato dell'attività scientifica a mezzo di apposita relazione;
   f) l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso;
   g) l'indicazione delle cause di recesso, ai sensi dell'art. 2119 c.c.;
   h) gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale e alla normativa sul trattamento dei dati e relativi obblighi di riservatezza;
   i) l'impegno al rispetto degli obblighi contenuti nei codici di comportamento e nel codice etico dell'Ateneo.

4. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.

5. Il contrattista dottorando o specializzando potrà stipulare il contratto solo dopo aver conseguito il titolo di dottore di ricerca o di specializzazione medica. Ove il dottorando o lo specializzando non consegua il titolo entro sei mesi dalla data di pubblicazione del bando di selezione sull'albo ufficiale di Ateneo, o comunque entro il termine stabilito per la sottoscrizione del contratto o l'assunzione in servizio, decade dal diritto al conferimento del contratto di ricerca e viene espunto dalla graduatoria.

6. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

7. Il Direttore di Dipartimento o di Centro provvederà a firmare ed inviare alla competente Unità Organizzativa presso l'Area Personale e Organizzazione la lettera relativa alla presa di servizio del contrattista.

8. In ogni caso, decadono dal diritto al conferimento del contratto coloro che, entro il termine fissato, non provvedono alla sottoscrizione o che non assumono servizio nel termine stabilito.

ARTICOLO 10 - Rapporto di lavoro

1. Il Contrattista svolge esclusivamente attività di ricerca scientifica oggetto del contratto di ricerca e articola la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento o di Centro o persona da lui delegate e, nel caso, con il Responsabile Scientifico della ricerca.

2. La competenza disciplinare è regolata dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e il procedimento e le sanzioni sono di competenza del Rettore.
3. Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 a carico dell'Ateneo, alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla normativa in materia di tutela della maternità e paternità, in quanto compatibile, nonché alle disposizioni per l'assistenza e l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili.

ARTICOLO 11 - Incompatibilità, divieti di cumulo e ulteriori incarichi

1. Il contratto di ricerca è incompatibile con:
   a) la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero,
   b) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti privati e amministrazioni pubbliche; in tale ultimo caso comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio.

2. Il contratto di ricerca non è cumulabile con:
   a) titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei o enti pubblici di ricerca;
   b) borse di studio o di ricerca a qualsiasi titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, ivi compresa la borsa di dottorato di ricerca e gli emolumenti correlati al contratto di specializzazione di area medica, salvo quelle esclusivamente finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

3. Fermo restando tutto quanto sopra, il titolare del contratto di ricerca non può, in ogni caso, svolgere attività che possano determinare una situazione di conflitto di interessi con le attività dell'Università di Parma.

ARTICOLO 12 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Ai contrattisti spetta, per tutta la durata del rapporto, un trattamento economico annuo lordo omnicomprensivo, definito in ragione dell'impegno richiesto e articolato in tre livelli retributivi:

   a) livello minimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito;
   b) livello massimo: pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno;
   c) livello intermedio tra gli importi previsti alle precedenti lettere a) e b) nel rispetto della normativa vigente, su richiesta motivata, come da Delibera Consiglio del Dipartimento o di Centro o per specifiche disposizioni degli enti finanziatori.

2. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università di Parma e il contrattista di ricerca è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale e assicurativo previsto per i redditi da lavoro dipendente.

3. L'Ateneo provvede, altresì, alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali e per la responsabilità civile.

ARTICOLO 13 - Cessazione del rapporto di lavoro

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'articolo 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. Il titolare del contratto può recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con un preavviso scritto di trenta giorni indirizzato al Rettore. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

TITOLO IV – DURATA, PROROGA E RINNOVO DEI CONTRATTI DI RICERCA

ARTICOLO 14 - Durata, proroga e rinnovo dei contratti di ricerca

1. I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni.

2. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo ed internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.

3. La durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può, in ogni caso, essere superiore a cinque anni.

4. Ai fini del computo della durata complessiva, non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 15 - Iter per il rinnovo e la proroga dei contratti di ricerca

1. Ai sensi del presente regolamento:
   - per proroga del contratto si intende il differimento della scadenza dell'originario contratto ad altra data prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario; -
   - per rinnovo del contratto si intende la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca.

2. La proroga o il rinnovo del contratto di ricerca, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente articolo 14, è approvata dal Consiglio del Dipartimento o di Centro, su proposta di un docente o ricercatore, accertata la disponibilità di bilancio, e tenuto conto dei vincoli di legge.

3. L'approvazione della proroga o del rinnovo dovrà essere trasmessa, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di ricerca, alla competente Unità Organizzativa, presso l'Area Personale e Organizzazione, e dovrà indicare:
   - le specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto che determinano la proroga o il rinnovo del contratto di ricerca;
   - in caso di proroga, la relativa durata;
   - l'attestazione della provenienza e della disponibilità della copertura finanziaria.

4. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro è sottoscritta dal contrattista e dal Rettore.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 16 - Norme generali

1. I contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

ARTICOLO 17 - Norme transitorie e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 30.12.2010, n. 240 e alla normativa vigente nelle materie trattate.

2. Nelle more dell'aggiornamento della normativa di Ateneo, ai contrattisti di ricerca si applicano le seguenti disposizioni:
   - elettorato attivo e passivo e partecipazione ai Consigli di Dipartimento: i contrattisti di ricerca e gli assegnisti di ricerca partecipano ai Consigli di Dipartimento o di Centro con una rappresentanza congiunta;
   - incarichi esterni all'Ateneo: possono essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento o di Centro, sentito il responsabile di progetto, in ordine con la compatibilità dell'espletamento delle attività;
   - contratti di insegnamento: possono partecipare alla selezione per il conferimento di contratti di insegnamento, a condizione che ciò non comprometta il regolare svolgimento della ricerca oggetto del contratto e previa autorizzazione scritta del Responsabile Scientifico o del docente responsabile del progetto di ricerca.

ARTICOLO 18 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore e si applica a decorrere dalla data della sua pubblicazione, a seguito della sua emanazione con Decreto Rettorale.